

Edizione di venerdì 30 giugno 2017

AGEVOLAZIONI

Le detrazioni del 50% e del 65% in caso di trasferimento dell'immobile
di Luca Mambrin

CONTENZIOSO

Pignoramento senza cartella impugnabile dinanzi al giudice tributario
di Angelo Ginex

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

La rilevanza del mercato di riferimento del cedente nel transfer price
di Marco Bargagli

ADEMPIMENTI

Compensazione contributi INPS: questioni aperte per i forfettari
di Alessandro Bonuzzi

IVA

L'esonero dagli adempimenti per le operazioni esenti
di Dottryna

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico
di Andrea Valiotto

AGEVOLAZIONI

Le detrazioni del 50% e del 65% in caso di trasferimento dell'immobile

di Luca Mambrin

L'[**articolo 16-bis del Tuir**](#) prevede che, in caso di **vendita** dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati interventi di recupero del patrimonio edilizio, **la detrazione non utilizzata** in tutto o in parte viene trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo **diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica** dell'unità immobiliare.

Pertanto, in caso di cessione dell'immobile oggetto di interventi per i quali il cedente stava fruendo della detrazione, la stessa rimane in capo a quest'ultimo solamente nel caso in cui sia espressamente **previsto nell'atto di compravendita**: in caso contrario la detrazione passa all'acquirente.

Come chiarito nella [**circolare AdE 19/E/2012**](#) per determinare chi può fruire della quota di detrazione relativa ad un anno occorre individuare **il soggetto che possedeva l'immobile al 31.12 di quell'anno**, anche nell'ipotesi di opzione di mantenimento della detrazione in capo al cedente: ad esempio, se in un contratto di compravendita di un immobile del 5 dicembre 2016 è prevista una **clausola diretta a mantenere la detrazione residua in capo al cedente**, quest'ultimo fruirà dell'intera quota della detrazione riferita al 2016.

La [**circolare AdE 7/E/2017**](#) ha precisato invece che **in mancanza di tale specifico accordo** nell'atto di trasferimento dell'immobile, la conservazione in capo al venditore delle detrazioni non utilizzate può desumersi anche da **una scrittura privata, autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale** a ciò autorizzato, sottoscritta da entrambe le parti contraenti, nella quale si dà atto che **l'accordo in tal senso esisteva sin dalla data del rogito**, fermo restando che il comportamento dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi dovrà essere coerente con quanto indicato nell'accordo successivamente formalizzato.

La stessa Agenzia delle Entrate ha poi più volte ribadito, nella [**C.M. 57/E/1998**](#) prima e nella [**circolare AdE 19/E/2012**](#) dopo, che, nonostante il legislatore abbia utilizzato il termine **vendita**, la disposizione trova applicazione in tutte le ipotesi in cui si ha **una cessione dell'immobile** e, quindi, anche **nelle cessioni a titolo gratuito** quale la **donazione**; lo stesso anche nel caso **di permuta** poiché, in base all'[**articolo 1555 del codice civile**](#), le norme stabilite per la vendita si applicano anche alla permuta, in quanto compatibili.

La disposizione in esame **non trova** invece applicazione:

- in caso di **costituzione del diritto di usufrutto**, sia esso a **titolo oneroso o gratuito**: le quote di detrazione non fruite non si trasferiscono all'usufruttuario ma rimangono **al nudo proprietario**;
- in caso di **trasferimento di solo una quota dell'immobile** e non del 100%: in tal caso l'utilizzo delle rate residue **rimane in capo al venditore**. La [**risoluzione AdE 77/E/2009**](#) ha chiarito che la residua detrazione, tuttavia, si trasmette alla parte acquirente solo se, per effetto della cessione pro-quota, la parte acquirente diventi proprietaria esclusiva dell'immobile, perché, in quest'ultima ipotesi, si realizzano i presupposti richiesti dalla disposizione normativa.

Il secondo periodo dell'[**articolo 16-bis comma 8 del Tuir**](#) prevede invece che in **caso di decesso dell'avente diritto**, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, **esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene**.

Il trasferimento della detrazione avviene **già dall'anno del decesso**, quindi se il decesso è avvenuto nel 2016 gli aventi diritto potranno beneficiare delle detrazioni **già nella dichiarazione per l'anno 2016**.

La detrazione compete a chi può **disporre dell'immobile**, a prescindere dalla circostanza che lo abbia adibito a propria abitazione principale. La [**circolare AdE 7/E/2017**](#) ha precisato che:

- se **l'immobile è locato**, non spetta la detrazione, in quanto **l'erede proprietario** non ne può disporre;
- se **l'immobile è a disposizione**, la detrazione spetta in parti uguali agli eredi;
- se vi **sono più eredi**, qualora uno solo abiti l'immobile, la detrazione spetta per intero a quest'ultimo, non avendone più gli altri la disponibilità;
- se il **coniuge superstite**, titolare del solo diritto di abitazione, rinuncia all'eredità, non può fruire delle residue quote di detrazione, venendo meno la condizione di erede. In tale caso neppure gli altri eredi (figli) potranno beneficiare della detrazione se non convivono con il coniuge superstite, in quanto non hanno la detenzione materiale del bene.

Nella [**circolare AdE 17/E/2015**](#) l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la condizione della **"detenzione materiale e diretta del bene"** deve sussistere non solo **per l'anno dell'accettazione dell'eredità**, ma anche per gli anni seguenti fino a quando il contribuente può fruire delle residue rate di detrazione.

Nel caso in cui l'erede, che deteneva direttamente l'immobile, **lo conceda in comodato o in locazione** non può fruire delle rate di detrazione di competenza degli anni in cui non detiene l'immobile direttamente; solo **al termine della locazione o del comodato**, potrà beneficiare delle eventuali rate residue di competenza.

Nel caso in cui il **beneficiario dell'agevolazione** (*de cuius*) era **il conduttore dell'immobile**, la detrazione può essere trasferita all'erede purché **conservi la detenzione materiale e diretta**,

subentrando nella titolarità del contratto di locazione.

Nel caso di **comodato d'uso gratuito**, in linea generale, la detrazione **non si trasferisce agli eredi del comodatario, in quanto non subentrano nel contratto**. Tuttavia, nell'ipotesi in cui l'erede sia il comodante questi potrà portare in detrazione le rate residue, in quanto, in qualità di proprietario dell'immobile, ha il **titolo giuridico che gli consente di fruire della detrazione**. È necessario, tuttavia, che abbia la detenzione materiale e diretta del bene.



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)

CONTENZIOSO

Pignoramento senza cartella impugnabile dinanzi al giudice tributario

di Angelo Ginex

In materia di **esecuzione forzata tributaria**, l'**opposizione agli atti esecutivi** riguardante l'atto di pignoramento, che si assume viziato per l'**omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento** (o degli altri atti presupposti dal pignoramento), è ammissibile e va proposta davanti al **giudice tributario**. È questo il principio sancito dalla **Corte di Cassazione** con **sentenza del 5 giugno 2017, n. 13913**.

La vicenda trae origine dalla proposizione di un **ricorso per cassazione** da parte dell'Agente della riscossione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, che dichiarava la **giurisdizione del giudice tributario** per l'impugnazione di un **pignoramento non preceduto dalla notifica della cartella di pagamento**, in riforma della pronuncia dei giudici di prime cure, che avevano declinato la giurisdizione in favore dell'autorità giudiziaria ordinaria.

Nella pronuncia in commento, la Corte di Cassazione ha rilevato innanzitutto che, sulla base di una interpretazione letterale e sistematica degli **articoli 2, 19 e 58 D.Lgs. 546/1992, 57 D.P.R. 602/1973, 9 e 617 c.p.c.**, si evince che:

- le **cause concernenti il titolo esecutivo**, in relazione al diritto di procedere ad esecuzione forzata tributaria, si propongono davanti al **giudice tributario**;
- le **opposizioni all'esecuzione** di cui all'**articolo 615 c.p.c.** concernenti la **pignorabilità dei beni** si propongono davanti al **giudice ordinario**;
- le **opposizioni agli atti esecutivi** di cui all'**articolo 617 c.p.c.**, ove siano diverse da quelle concernenti la regolarità formale e la notificazione del titolo esecutivo, si propongono al **giudice ordinario**;
- le **opposizioni di terzo** all'esecuzione di cui all'**articolo 619 c.p.c.** si propongono al **giudice ordinario**.

Ciò posto, osservano i Giudici di Piazza Cavour, resta tuttavia aperto il **problema dell'individuazione del giudice davanti al quale proporre l'opposizione agli atti esecutivi ove questa concerne la regolarità formale o la notificazione del titolo esecutivo** e, in particolare, ove il contribuente, di fronte al primo atto dell'esecuzione forzata tributaria (cioè, all'atto di pignoramento), deduca (come nella specie) di non avere mai ricevuto in precedenza la notificazione del titolo esecutivo.

Sul punto, la Corte di Cassazione ha affermato *tout court* che "**la cognizione dell'opposizione**

*proposta avverso un **atto di pignoramento** effettuato in forza di **crediti tributari** e basata sulla dedotta **mancata o invalida previa notificazione della cartella di pagamento** recante la suddetta pretesa creditoria (o comunque di un altro atto che deve precedere l'inizio dell'espropriazione) è **devoluta alla giurisdizione del giudice tributario**.*

Ciò, sulla base della considerazione per la quale **l'opposizione agli atti esecutivi** riguardante un atto di pignoramento, che il contribuente assume essere viziato da nullità derivata dall'omessa notificazione degli atti presupposti, **si risolve nell'impugnazione del primo atto** in cui viene manifestato al contribuente l'intento di procedere alla riscossione di una ben individuata pretesa tributaria. (in senso conforme, cfr., [Cass., Sezioni Unite, n. 14667/2011](#); [Cass., n. 24915/2016](#)).

La pronuncia in commento si pone in **netto contrasto** con un diverso e più recente orientamento della medesima Corte, secondo cui *"l'opposizione agli atti esecutivi riguardante un atto di pignoramento, che il contribuente assume essere viziato per nullità derivata dall'omessa notificazione degli atti presupposti, è ammissibile e va proposta dinanzi al giudice ordinario, ai sensi degli articoli 57 D.P.R. 602/1973, 9 e 617 c.p.c."*, in quanto atto dell'esecuzione forzata tributaria successivo alla notificazione della cartella di pagamento (come, appunto, un atto di pignoramento), restando irrilevante il vizio dedotto ([Cass., Sezioni Unite, n. 21690/2016](#) e 8618/2015; [Cass., n. 24235/2015](#) e [9246/2015](#)).

In definitiva, quindi, deve ritenersi che, in caso di **impugnazione** di un **atto di pignoramento** effettuato in forza di **crediti tributari** per la **mancata o invalida previa notificazione** della **cartella di pagamento**, il **contribuente deve adire il giudice tributario**, preferibilmente **nel termine di 20 giorni**, essendo tale azione qualificata come opposizione ex [articolo 617 c.p.c.](#).

Master di specializzazione

TEMI E QUESTIONI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO 2.0 CON LUIGI FERRAJOLI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

La rilevanza del mercato di riferimento del cedente nel transfer price

di Marco Bargagli

La disciplina conosciuta come “*transfer price*” costituisce una tematica di **grande interesse operativo**, in quanto riguarda la **corretta determinazione dei prezzi di trasferimento** nelle **transazioni economiche e commerciali** avvenute tra **imprese controllate**.

Come espressamente indicato dalle *OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations*, il *transfer price* **non è una scienza esatta**, ma richiede un **attento giudizio** sia da parte dell'amministrazione fiscale, che del contribuente.

Il **22 luglio 2010** l'OCSE ha diramato la **nuova versione** delle linee guida sui prezzi di trasferimento, nonché il documento denominato **“Report on Transfer Pricing Aspect of Business Restructuring”**, che ha fornito importanti **indicazioni** utili a valutare **l'impatto** in ottica *transfer price* delle **operazioni di riorganizzazione aziendale**.

In merito, le principali novità riguardano:

- **l'eliminazione della gerarchia nell'applicazione dei metodi** previsti per la determinazione del *transfer price* (metodi **tradizionali**, **reddituali**, di **ripartizione degli utili** e quelli basati sul **margine netto della transazione**);
- **l'analisi di comparabilità**, con **specifiche indicazioni** circa la sua **corretta applicazione**.

Prima delle modifiche, esisteva una **stretta gerarchia** nella **selezione del metodo** da utilizzare per individuare il corretto **valore normale di mercato**, assumendo il CUP (**Comparable Uncontrolled Price** – confronto del prezzo) una **preminenza assoluta** rispetto agli altri metodi.

Di contro, attualmente, occorre **individuare il metodo** di determinazione dei prezzi di trasferimento **ritenuto più idoneo** tenuto conto che, sulla base della prassi OCSE, è necessario utilizzare il metodo ritenuto più **appropriato alle circostanze del caso** (c.d. *M.A.M. “Most Appropriate Method”*).

Concentrando la nostra analisi proprio sul **metodo del confronto del prezzo**, occorre ricordare che lo stesso **confronta il prezzo di beni o servizi** scambiati nel corso di una **transazione avvenuta tra imprese associate**, con il prezzo applicato a **beni o servizi**, della **stessa natura**, trasferiti nel corso di una **transazione** avvenuta tra **soggetti indipendenti** sul **libero mercato**.

In particolare, tale metodo si basa:

- sulla **comparazione** tra il **prezzo praticato** nelle **cessioni infragruppo** ed il prezzo che viene applicato nelle operazioni intercorse tra una **società del gruppo** ed un soggetto **terzo indipendente**, in un **determinato mercato** (d. **confronto di prezzo interno**);
- sulla comparazione tra il prezzo praticato nelle **cessioni infragruppo** ed il prezzo che viene applicato nelle operazioni intercorse tra **soggetti terzi**, tra loro **indipendenti**, in un **determinato mercato** (c.d. **confronto di prezzo esterno**).

Nell'ambito dell'**analisi di comparabilità**, occorre considerare i **fattori più importanti** che caratterizzano il metodo in rassegna.

In particolare:

- i prodotti oggetto della comparazione devono avere le **stesse caratteristiche** (deve trattarsi degli **stessi beni**);
- occorre operare nell'ambito di **analoghe condizioni contrattuali ed economiche**, prestando molta attenzione al “**mercato di riferimento**”, ove avvengono le **transazioni economiche** (scegliendo il mercato dell'acquirente o il mercato del cedente).

La Corte di Cassazione, con la [sentenza n. 24005 del 23 ottobre 2013](#) ha confermato l'importanza del **mercato di riferimento**, proprio in applicazione del **metodo del confronto del prezzo**.

Il giudice di merito, nella decisione di *prime cure*, aveva affermato che la **determinazione del valore normale** dei beni ceduti da **una società italiana** nei confronti della **casa madre belga**, si sarebbe dovuto determinare sulla base delle **transazioni comparabili** operate nel **mercato dell'acquirente**, ovverosia nel **mercato belga** (c.d. **confronto esterno**) e non sulla base di **operazioni similari** effettuate nel **mercato italiano** del cedente (c.d. **confronto interno**).

Di contro, gli ermellini, hanno fatto proprio il **criterio** enunciato dall'[articolo 9, comma 3, del D.P.R. 917/1986](#) laddove è previsto che, nella determinazione del “valore normale” dei prezzi delle cessioni infragruppo, si deve fare riferimento, *in primis*, ai **listini** ed alle **tariffe** utilizzati dal **cedente italiano**.

Quindi, nell'applicazione del metodo del “**confronto del prezzo**” occorre dare preferenza al c.d. “**confronto interno**”, basato sui **listini e le tariffe** del soggetto che ha **fornito i beni o i servizi** (*rectius* mercato del cedente italiano), nel rapporto instaurato tra l'impresa controllata e l'**impresa indipendente**.

In definitiva, secondo i **supremi giudici di legittimità**, il mercato a cui occorre **prioritariamente fare riferimento**, ai fini della **corretta determinazione** del “**valore normale**” dei prezzi e dei corrispettivi praticati nelle **vendite infragruppo**, è quello **nazionale del venditore**, ossia il **mercato italiano**.

Seminario di specializzazione

IL TRANSFER PRICING E LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA NEI GRUPPI MULTINAZIONALI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

ADEMPIMENTI

Compensazione contributi INPS: questioni aperte per i forfettari

di Alessandro Bonuzzi

Con la [circolare 104/2017](#) l'INPS ha fornito i "consueti" chiarimenti annuali in ordine **alla compilazione del quadro "RR"** del modello Redditi 2017, nonché ai **termini** e alle **modalità** di **versamento** dei **contributi** dovuti a saldo 2016 e in acconto 2017 in scadenza oggi oppure entro il prossimo 31 luglio con la **maggiorazione** dello 0,40%.

Il documento ha altresì ripreso le indicazioni passate in tema di **compensazione** dei crediti INPS, affermando che l'importo eventualmente risultante a credito dalle **colonne 19 o 33** del quadro RR del modello Redditi 2017 può essere portato in compensazione nel **modello F24** con l'indicazione, quale periodo di riferimento, esclusivamente dell'**anno 2016** e dell'importo che si intende compensare.

Anche le **somme** a credito riferite al **2015** possono essere utilizzate in **compensazione** tramite il modello F24 ma **entro** la data di presentazione del modello Redditi 2017, dovendo poi essere riportate esclusivamente nelle colonne 21 o 35 del relativo quadro RR.

L'**eventuale residuo** del **credito 2015** va indicato nel rigo RR del modello Redditi 2017 – colonne 22 e 36 – e deve essere oggetto di **domanda di rimborso** oppure di **compensazione contributiva** (cd. **autoconguaglio**).

In altri termini le **eccedenze del 2015** possono essere:

- liberamente **compensatesu** modello F24 (con qualsiasi tributo o contributo) al più tardi entro il 30 settembre 2017 (in caso di anticipata presentazione del modello Redditi 2017 il termine dovrebbe ridursi di conseguenza);
- richieste a **rimborso** mediante apposita piattaforma presente sul sito INPS;
- utilizzate in **autoconguaglio**(vale a dire in compensazione interna INPS su INPS) sempre previa presentazione di apposita richiesta telematica mediante le procedure presenti sulla piattaforma INPS.

Infine, le **somme a credito riferite ad anni d'imposta precedenti rispetto al 2015** non devono essere esposte in dichiarazione, ma devono essere oggetto di domanda di rimborso oppure di compensazione contributiva.

Potrebbe accadere che un **professionista**, nell'anno 2016, abbia versato contributi previdenziali alla Gestione separata per 2.000 euro; tale ammontare confluisce nel modello Redditi 2017 (anno d'imposta 2016) come **onere deducibile dal reddito di lavoro autonomo**

secondo il **criterio di cassa**. I contributi effettivamente dovuti a saldo risultano, però, essere inferiore e pari a 1.500 euro.

L'eccedenza 2016 di 500 viene, quindi, utilizzata in **compensazione** a scompenso dei contributi dovuti in acconto per l'anno 2017 di importo pari a 400 euro.

L'imposta risparmiata, per effetto della deduzione della quota di eccedenza compensata (400 euro), va restituita all'Erario in ossequio a quanto previsto dalla [lettera n-bis\) del comma 1 dell'articolo 17 del Tuir](#), con applicazione, quindi, della **tassazione separata** (rigo RM9 colonna 1), fermo restando la facoltà per il contribuente di **optare** per la **tassazione ordinaria** (rigo RM9 colonna 2).

Ebbene, in questi casi, il meccanismo restitutivo presenta delle **disfunzioni** soprattutto quando il professionista è un contribuente **minimo** o **forfettario** che non produce altri redditi al di fuori di quello derivante dall'attività di lavoro autonomo. Difatti, l'assoggettamento del credito utilizzato alla tassazione separata o all'Irpef ordinaria determinerebbe un **aggravio ingiustificato**, atteso che il risparmio d'imposta fruito in sede deduzione dal reddito è tarato sulla misura dell'**imposta sostitutiva**.

Al fine di aggirare il problema, si ritiene ragionevole che l'importo compensato potrà essere indicato direttamente tra i **componenti positivi del reddito 2017 nel quadro LM**, al rigo LM2, se il soggetto è un minimo, oppure al rigo LM22, nel caso in cui il contribuente sia un forfettario, non essendo previsto alcuno rigo specifico.

Peraltro, non pare corretto che l'**incremento** debba concorrere alla base di calcolo dei contributi INPS 2017, la quale, pertanto, dovrebbe essere **sterilizzata** dell'importo del credito compensato.

Solo così facendo, nel caso prospettato, l'utilizzo del credito INPS in compensazione non sarebbe **in alcun modo penalizzante**.

In alternativa si potrebbe dar rilevanza reddituale al credito compensato portandolo a **riduzione dell'ammontare dei contributi deducibili**. In tal caso nel rigo LM7 (o LM35) troverà spazio l'importo dei contributi deducibili al netto del credito compensato e verrebbe meno il problema relativo all'aumento della base di calcolo dei contributi INPS 2017.



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)

IVA

L'esonero dagli adempimenti per le operazioni esenti

di Dottryna



L'articolo 36-bis del D.P.R. 633/1972 prevede, in via agevolativa, la dispensa dagli adempimenti in materia di Iva per quei contribuenti che effettuano esclusivamente o, comunque, prevalentemente operazioni esenti e che, quindi, scontano una totale o forte indetraibilità dell'Iva assolta sugli acquisti.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in *Dottryna*, nella sezione "Iva", la relativa *Scheda di studio*.

Il presente contributo si propone di mettere in luce le caratteristiche principali della disciplina.

I soggetti passivi d'imposta che effettuano le **operazioni esenti** elencate nell'**articolo 10** del decreto Iva possono optare, ai sensi del successivo articolo 36-bis, per la **dispensa** dagli adempimenti connessi:

- alla **fatturazione** e
- alla **registrazione**.

Tuttavia, devono essere comunque **osservati** gli obblighi di fatturazione e registrazione in materia di Iva:

- per **talune operazioni esenti**. Trattasi delle cessioni di oro da investimenti ([11 comma 1 articolo 10 D.P.R. 633/1972](#)), delle prestazioni sanitarie ([n. 18 comma 1 articolo 10 D.P.R. 633/1972](#)) e delle prestazioni di ricovero e di cura ([n. 19 comma 1 articolo 10 D.P.R. 633/1972](#));
- per le **altre operazioni imponibili** effettuate dal contribuente.

Inoltre, resta fermo l'obbligo di emissione della fattura qualora il cliente la **richieda** espressamente. In tal caso, la fattura ha rilevanza solo per l'acquirente, sicché il **cedente non è tenuto a registrarla**.

Va, poi, evidenziato che i soggetti Iva che durante l'anno hanno effettuato **esclusivamente**

operazioni esenti di cui all'[articolo 10](#) del decreto Iva, nonché coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione abbiano effettuato soltanto operazioni esenti – incluse quelle che devono essere comunque fatturate e registrate – sono esonerati dall'obbligo di presentare la **dichiarazione Iva annuale**.

L'esonero dalla presentazione della dichiarazione Iva però **non opera** se il contribuente:

- deve applicare la **rettifica della detrazione** di cui all'[articolo 19-bis.2 del D.P.R. 633/1972](#);
- ha **registrato** operazioni **intracomunitarie**;
- ha effettuato acquisti per i quali in base a specifiche disposizioni l'imposta è **dovuta** da parte del cessionario.

Al riguardo le istruzioni per la compilazione della dichiarazione prevedono che “*Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione Iva, in particolare, i seguenti soggetti d'imposta: i contribuenti che per l'anno d'imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all'articolo 10, nonché coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione ai sensi dell'articolo 36-bis abbiano effettuato soltanto operazioni esenti. L'esonero non si applica ovviamente qualora il contribuente abbia effettuato anche operazioni imponibili (ancorché riferite ad attività gestite con contabilità separata) ovvero se sono state registrate operazioni intracomunitarie (articolo 48, comma 2, D.L. 331/1993) o siano state eseguite le rettifiche di cui all'articolo 19-bis.2 ovvero siano stati effettuati acquisti per i quali in base a specifiche disposizioni l'imposta è dovuta da parte del cessionario (acquisti di oro, argento puro, rottami ecc.)*”.

Peraltra, all'esonero relativo alla presentazione della dichiarazione Iva è **ancorato** l'esonero legato alla presentazione della **comunicazione delle liquidazioni Iva periodiche**.

Difatti, **non** sono tenuti ad assolvere tale adempimento i **soggetti passivi Iva**:

- **non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva**;
- non tenuti all'effettuazione delle liquidazioni periodiche;

semprché, nel corso dell'anno, non vengano meno le condizioni di esonero (in tal caso, si ritiene che l'obbligo decorra solo da tale momento o, se retroattivo, non si applichi alcuna sanzione).

Master di specializzazione

IVA NAZIONALE ED ESTERA


[Scopri le sedi in programmazione >](#)

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di Andrea Valiotto

Tangentopoli nera



Mario José Cereghino, Giovanni Fasanella

Sperling & Kupfer


Prezzo – 18,00

Pagine – 240

Quando c'era Lui, il Duce, non solo i treni arrivavano in orario, ma si poteva lasciare aperta la porta di casa, perché l'ordine e la legalità erano così importanti da valere persino il sacrificio della libertà... L'immagine di un potere efficiente e incorruttibile, costruita da una poderosa macchina propagandistica, ha alimentato fino a oggi il mito di un fascismo onesto e austero, votato alla pulizia morale contro il marciume delle deprepite istituzioni liberali. Ma le migliaia di carte custodite... nei National Archives di Kew Gardens, a pochi chilometri da Londra, raccontano tutta un'altra storia: quella di un regime minato in profondità dalla corruzione e di gerarchi spregiudicati dediti a traffici di ogni genere. A Milano, Mario Giampaoli, segretario federale del Fascio, e il podestà Ernesto Belloni si arricchiscono con le mazzette degli industriali e con i lavori pubblici per il restauro della Galleria, coperti dall'amicizia col fratello di Mussolini. Il ras di Cremona Roberto Farinacci conquista posizioni sempre più importanti tramite una rete occulta di banchieri, criminali e spie. Diventa così il principale antagonista del Duce, che a sua volta fa spiare i suoi maneggi. Lo squadrista fiorentino Amerigo Dumini tiene in scacco il governo con le carte – sottratte a Giacomo Matteotti dopo averlo assassinato – che provano le tangenti pagate alle camicie nere dall'impresa petrolifera Sinclair Oil. Utilizzando i documenti della Segreteria Particolare di Mussolini e quelli britannici desecretati di recente,

gli autori ricostruiscono, con lo scrupolo degli storici e il fiuto degli investigatori, l'intreccio perverso tra politica, finanza e criminalità nell'Italia del Ventennio. E attraverso alcune storie emblematiche che si dipanano col ritmo di una spy story, mostrano i meccanismi profondi e mai completamente svelati delle ruberie, delle estorsioni e degli scandali sui quali crebbe, in pochi anni, una vera e propria Tangentopoli nera.

Paesaggi e personaggi



Gillo Dorfles

Bompiani

Prezzo – 15,00

Pagine – 320

Un'antologia di appunti e ricordi. I viaggi di Gillo Dorfles raccolti capitolo dopo capitolo come un diario ordinato per città e paesi frequentati. Dorfles racconta la sua storia dalla nascita a Trieste allo sfollamento in Toscana fino alla scelta di Milano come città elettiva perché la "più attiva d'Italia". L'autore narra con semplicità e senza indulgere nei personalismi numerosi passaggi storici del Novecento, come la fondazione di Brasilia nel 1960, o spacci di vita quotidiana, come la sua visita ad Harlem, quando i neri avevano fontanelle pubbliche diverse dai bianchi. Ogni pagina esprime amore per culture lontane come quella russa e giapponese o visite lampo in piccoli paesi vicini e remoti. Attraverso numerosi racconti inediti che percorrono per intero tutto il Secolo breve, Gillo Dorfles narra le sue frequentazioni e le amicizie con uomini come Toscanini e Montale e donne come Leonor Fini. Un libro prezioso, che più di tanti trattati o testi accademici restituisce l'immagine vivida e potente di un uomo dalle molteplici esperienze.

I veri padroni del calcio



Marco Bellinazzo


Feltrinelli

Prezzo – 17,00

Pagine- 256

“Il calcio è la nazione più potente che sia mai apparsa nella storia ed è un elemento essenziale della geopolitica, al pari di religione, petrolio, tecnologia e business finanziario.” La Fifa è un centro di potere sempre più nevralgico ma, insieme agli ultimi grandi club del Vecchio continente – Real Madrid, Barcellona, Bayern Monaco, Juventus –, per conservare la propria sovranità deve scendere a patti con i veri, nuovi, padroni del calcio. Ma chi sono? Marco Bellinazzo racconta i giochi di potere e i flussi di denaro, la corruzione e gli scandali che si nascondono dietro il calcio globale e ricostruisce i fili rossi di un mercato multimiliardario che coinvolge le potenze politiche ed economiche del pianeta. Dagli oligarchi russi agli sceicchi degli Emirati arabi, dalle big company americane alle corporation cinesi, il legame che unisce gli interessi di governi e multinazionali a questo sport è sempre più saldo e, spesso, torbido. Un libro che svela i nomi degli azionisti, delle società e dei politici che vogliono impossessarsi della Fifa e delle sue squadre, dimostrando che il governo del calcio ormai non riguarda soltanto l’amministrazione di uno sport e dei suoi campionati, ma è soprattutto fonte di ricavi miliardari e di legittimazione politica per gli stati. Perché il calcio trascina le masse, crea consenso sociale e, prima ancora, è un teatro che ospita giochi di potere e guerre finanziarie di portata globale, tanto pervasivi quanto invisibili agli occhi degli spettatori. “Se il governo del calcio è sempre più nevralgico per i proventi miliardari che gestisce, è diventato altrettanto cruciale sul piano politico.” Un’inchiesta che svela tutta la verità su chi governa davvero il calcio globale, dietro le quinte dello sport più popolare. Perché i veri padroni del calcio sono anche i veri padroni del mondo.

Divorziare con stile



Diego De Silva

Einaudi

Prezzo – 19,00

Pagine – 392

Ci sono personaggi che continuano a camminarci in testa anche a libro chiuso, tanto vivi che sembra d'incontrarli in giro. Vincenzo Malinconico è così, funziona per contagio. Spara battute a mitraglia e ci costringe a pensare ridendo. Per questo lo seguiamo ovunque senza stancarci mai: mentre pontifica sotto la doccia o mentre esercita (si fa per dire) la professione di avvocato nel suo loft Ikea. Fino al ristorante dove incontra Veronica Starace Tarallo, bella da stordire e per nulla disposta a darla vinta al marito nella causa di separazione. E siamo con lui anche quando esce dalle battaglie sconfitto ma fedele a se stesso: quasi geniale, quasi risolto, quasi felice. Un uomo a cui manca sempre tanto così. Mentre vive, Vincenzo Malinconico cerca di capire come la pensa. Per questo discetta su tutto, benché nessuno lo preghi di farlo. Abilissimo nell'analizzare i problemi ma incapace di affrontarli, dotato di un'intelligenza inutile e di un umorismo autoimmune, si abbandona alla divagazione filosofica illuminandoci nell'attimo in cui ci fa saltare sulla sedia dal ridere. Malinconico, insomma, è la sua voce, che riduce ogni avventura a un racconto infinito, ricco di battute fulminanti e di digressioni pretestuose e sublimi. Puri gorgheggi dell'intelletto. Questa volta Vincenzo e la sua voce sono alle prese con due ordini di eventi: il risarcimento del naso di un suo quasi-zio, che in un pomeriggio piovoso è andato a schiantarsi contro la porta a vetri di un tabaccaio; e la causa di separazione di Veronica Starace Tarallo, sensualissima moglie del celebre (al contrario di Malinconico) avvocato Ugo Maria Starace Tarallo, accusata di tradimento virtuale commesso tramite messaggini, che Tarallo (cinico, ricco, spregiudicato e cafone) vorrebbe liquidare con due spiccioli. La Guerra dei Roses tra Veronica e Ugo coinvolgerà Vincenzo (appartenente da anni alla grande famiglia dei divorziati) molto, molto più del previsto. E una cena con i vecchi compagni di scuola, quasi tutti divorziati, si trasformerà in uno psicodramma collettivo assolutamente esilarante. Perché la vita è fatta anche di separazioni ricorrenti, ma lo stile con cui ci separiamo dalle cose, il modo in cui le lasciamo e riprendiamo a vivere, è – forse – la migliore occasione per capire chi siamo. E non è detto che sia una bella scoperta.

Il paradosso di Napoleone



Carlo F. De Filippis

Mondadori

Prezzo – 16,90

Pagine – 312

Il commissario Salvatore Vivacqua – Totò per pochi intimi – ama Torino. Per un siciliano come lui non è stato facile il trasferimento, ma presto ha ceduto al fascino della sua città di adozione, “per quel tono di serietà che Torino mette nelle cose, quel senso di dignità, di eleganza, di storia che solo se sei nato nel Sud riesci a capire”. Ma ora sta piovendo da giorni e il capo della Direzione Investigativa non riesce più a sopportare il maltempo. Non immagina che presto avrà motivi di contrarietà ben più gravi. Il telefono squilla, all’altro capo del filo c’è il questore, detto il Doge: un omicidio feroce a Carmagnola. La vittima è Pierluigi Paternostro, artista affermato, proprietario di una maestosa tenuta in campagna, ex hippie tutto genio e sregolatezza, ma alla fine un tipo pacifico. Chi poteva odiarlo al punto da massacrarlo in casa sua? Perché lo hanno ucciso? Il medico legale dice che è morto da quattro giorni, un ritardo investigativo pesantissimo. Il commissario si trova così protagonista di una disperata caccia all’uomo, mentre il numero delle vittime continua a crescere e la pressione delle alte sfere diventa asfissiante. Minacciano di togliergli il caso, poi l’ultimatum: tre giorni per snidare la belva, dopodiché arriveranno altri investigatori. Un’umiliazione insopportabile per Vivacqua. Per fortuna accanto a lui c’è la sua rodatissima squadra: il mite e analitico Sergio Santandrea, detto il Giraffone, l’atletico Migliorino, il più apprezzato nel lavoro sul campo, e poi Carbone, Patanè... e un ospite speciale, il dottor Meucci, funzionario del Ministero in visita, un romano fanatico di Napoleone, argomento su cui ama intrattenersi con dovizia di aneddoti e interpretazioni storiche. Chi è l’assassino? Un serial killer, un folle? O un feroce pianificatore che agisce ispirandosi alle raffinate strategie di Sun Tzu? E perché uccide? Che cosa cerca? Nel frattempo un piccolo dramma si consuma tra le mura domestiche del commissario: Tommy, il setter amatissimo, scompare e tutta la famiglia si mette sulle sue tracce, reclamando la partecipazione del capofamiglia, sempre più ossessionato dall’indagine. In un succedersi incalzante di rivelazioni e colpi di scena, Vivacqua e il killer si troveranno faccia a faccia e, più che l’intelligenza o l’intraprendenza, a decidere la partita sarà l’imponente, capace di capovolgere le sorti di ogni battaglia, come il paradosso di Napoleone insegna. Dopo il grande successo di *Le molliche del commissario*, Vivacqua ritorna in splendida forma, burbero e schivo ma dotato di una mente affilata, di un istinto infallibile e di una empatia unica nei confronti

delle vittime. De Filippis ci riporta nei frenetici uffici della Direzione Investigativa di una Torino splendidamente descritta in pagine tese e coinvolgenti, con un noir che alterna dialoghi brillanti e scene thriller efficacissime: al centro un killer indecifrabile e spietato.